

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIOSA SIRACUSA ETS

ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile a Siracusa il 4/10/2017 con atto del Notaio Dr. Giuseppe Minniti di Siracusa rep. n. 70500 è denominata:

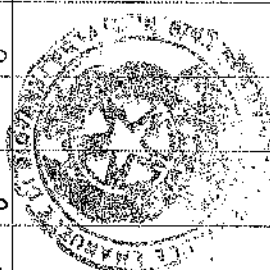
"ASSOCIAZIONE MISERICORDIOSA SIRACUSA ETS - Ente del Terzo Settore", in conformità al dettato dell'art.35, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione utilizza nella denominazione e in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS. L'Associazione continuerà ad utilizzare tale locuzione o acronimo ONLUS sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali ai sensi dell'art.104, comma 2 del Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione, ove previsto, potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel RUNTS allorquando istituito.

L'Associazione ha sede legale in Siracusa Via Giuseppe Parlato n. 5/B.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.



L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi dello statuto con propria delibera nei soli casi in cui:

- 1) non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell' ETS;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative;

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro anche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Essa in particolare si propone:

- l'assistenza ed il soccorso agli ammalati, indigenti, handicappati, invalidi, feriti, infortunati sul lavoro, vittime della strada, delle alluvioni, del mare e di tutte le pubbliche calamità;
- l'istituzione di ambulatori, anche stagionali, di pronto soccorso e pronto intervento, con annesse astanterie e dotati di personale medico e paramedico;
- l'effettuazione di servizi di emergenza a mezzo ambulanze,

di sgombero e di elisoccorso con veicoli e velivoli, di proprietà o in uso, anche per conto di Enti, Ospedali, Cliniche e terzi ivi comprese le Autorità preposte alla Pubblica Emergenza territoriale;

- l'effettuazione di servizi di trasporto emodializzati;

- la stipula di convenzione con ASL;

- l'istituzione di consultori;

- l'assistenza medico generica specialistica, infermieristica, domiciliare, ambulatoriale, rivolta a persone svantaggiate;

- l'istituzione di case famiglia per il riposo degli anziani, case di accoglienza per malati psichici, per minori e ragazze madri per extracomunitari;

- servizi sociali volti a garantire l'assistenza e la cura degli anziani a domicilio, nei centri diurni, soggiorni, climatici, case di riposo, casa albergo e tutte le altre istituzioni e servizi previsti dalla L.R.S. n. 87 del 6 maggio 1981, leggi 14/1986 e 27/1990;

- progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo e servizi telematici in genere, rivolte sempre a persone svantaggiate;

- servizi sociali a favore dei portatori di handicap volti a superare le situazioni emarginanti ed a prevenire la disabilità fisica, psichica e sensoriale, per consentire la



permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente

familiare;

- servizi di sorveglianza e portierato nelle case di cura,
case di riposo e altre strutture;

- l'effettuazione di trasporti programmati per handicappati;

- la collaborazione con il servizio di Protezione Civile.

Le suddette attività potranno essere svolte anche in regime

di convenzione con Enti locali, con il Servizio Sanitario

Nazionale, in conformità a quanto disposto dalla Legge 833/79

e successive modifiche ed integrazioni e da successiva

normativa emanata in materia dalla Regione Siciliana, nonché,

in convenzione con gli organi dello Stato preposti alla

Protezione civile.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione potrà

acquistare, gestire, condurre in locazione e ottenere in uso
gratuito tutte le attrezzature ed impianti necessari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle

sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse o di quelle accessorie per natura, a quelle

statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In tal caso l'Associazione potrà svolgere attività di natura

commerciale e/o produttiva nei limiti di una rilevanza

comunque marginale in relazione al complesso delle attività

associative.

Essa opera nel territorio della Regione Siciliana e comunque,

con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite, ovunque, purché in Italia, sedi secondarie.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

Più in generale l'Associazione può porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, per il procacciamento di provvidenze economiche da impiegare nel sostenimento degli oneri che ad essa fanno carico, purché siano strettamente e direttamente connesse alle attività sopra elencate.

L'Associazione si propone di conseguire il riconoscimento giuridico a norma di Legge.

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico, l'Associazione si avvarrà in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle suddette finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n° 460/97,



in favore degli stessi soggetti svantaggiati come sopra

indicati, che non si trovino nelle condizioni di svantaggio

previste dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n°

460/97, purché esse non siano prevalenti rispetto

all'attività istituzionale, e comunque entro i limiti di cui

al citato comma 5 articolo 10 del decreto legislativo n°

460/97.

L'Associazione ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio

scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di

volontariato, di aderire a federazioni, cooperative o

consorzi raggruppati enti e/o prendere parte a movimenti

associativi e di rappresentanza con le medesime finalità o

con finalità analoghe o connesse riportate nel presente

Statuto.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle

istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per

il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il

carattere sostitutivo di quelli di competenza degli Enti

pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.

22/94.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice

del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse

generale e strumentali alla realizzazione delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.



ART. 3 - SOCI:

Categorie

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: le persone che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera

volontaria e gratuita.

c - BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della documentazione.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di Socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il Socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci

Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

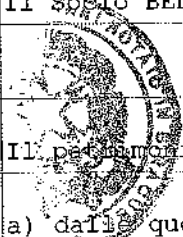
Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più richiedere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) beni immobili;



g) beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario. Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
 - 2) il Presidente;
 - 3) il Consiglio di Amministrazione;
 - 4) il Collegio dei Revisori.
- 

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - ASSEMBLEA COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio, all'anno in

corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;

b) SOCI BENEMERITI hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% dei Soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le 3 deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni



caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno
2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà
dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle
leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci,
ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee sono
ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima
per i Soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i Soci
collaboratori;
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente
degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- e) la nomina dei Soci benemeriti;
- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni
immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci
preventivo e consuntivo;
- j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal
Consiglio di Amministrazione;

k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art.

24 C.C.

All'Assemblea straordinaria competono:

a) le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. In tal caso l'Assemblea dovrà altresì deliberare l'ETS al quale devolvere l'eventuale patrimonio residuo, in rispetto della normativa vigente.



ART. 9 - ASSEMBLEA CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e

del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o

per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, il cui mandato ha la durata di un triennio con possibilità di rieleggibilità, ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del



programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di due a non più di sei altre persone anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci.

che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicando nell'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta,



il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E

DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera inoltre sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall'Art. 2 Legge 11/8/1991, n. 266.

ART. 17 - BILANGI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio redatto a norma della legge vigente dell'anno finanziario precedente,



comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

Al raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dalla legge per la redazione del bilancio sociale, il Consiglio d'amministrazione lo redige e lo rende pubblico ai sensi della normativa vigente.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



Almeno uno dei componenti del Collegio, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e dalle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI COMPETENZE

Al Collegio dei Revisori compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo contabile;

b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro

previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile.

ART. 20 LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

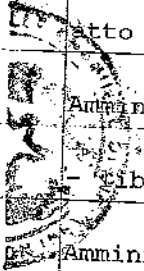
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando una richiesta scritta presso la Segreteria dell'Associazione.

ART. 21 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale,



spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun
modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:
sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate
nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore
al 50% del numero dei volontari.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre ODV operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

FIRMATO: GIANGRECO SALVATORE

NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)

